

DELIBERAZIONE N. 98 DEL 17 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie

-art. 20 D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO Presidente

BINAZZI FRANCA Rapp. Artigianato FABIANELLI ANDREA Rapp. Industria FUCECCHI VALTER Rapp. Turismo NOCENTINI LAPINI ANNA MARIA Rapp. Commercio PRACCHIA DANIELE Rapp. Altri Settori

VANNETTI FERRER
ARCANGIOLI PIERANGELO
PIRAS GIOVANNI
CIANFLONE SERENA
Rapp. Trasporti e Spedizioni
Componente collegio Revisori
Presidente collegio Revisori
Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

BARTOLINI ROBERTO Rapp. Agricoltura

Il Presidente riferisce sull'argomento, ricordando che, in base all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), adottato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche, hanno l'obbligo di effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Presidente ricorda che l'Ente camerale, dall' entrata in vigore del Testo Unico, ha ottemperato agli obblighi di legge, mediante l'adozione dei provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, così come richiesti dal Legislatore:

- le preesistenti Camere di Commercio di Arezzo e di Siena, con i provvedimenti delle rispettive Giunte Camerali n. 69 del 21.09.2017 e n. 57 del 21.09.2017, hanno effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all' art. 24;
- la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, costituita il 12.11.2018 e subentrata dal 13.11.2018 nella titolarità delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 3, comma 1del D.M. 16.02.2018, con i provvedimenti di Giunta Camerale n. 17 del 15.12.2018e n. 120 del 19.12.2019, ha adottato i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, di cui all'art. 20, rispettivamente con riferimento ai dati di bilancio d'esercizio 2017 e 2018.

Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dall' Amministrazione alla data del 31.12.2019 e dell'individuazione delle partecipazioni che necessitano azioni di razionalizzazione, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma, il Presidente riferisce nello specifico che l'art. 20, comma 2 del TUSP, dispone che" *i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni, le Amministrazioni pubbliche rilevino che:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (al riguardo si richiama il D.lgs. 16.06.2017, n. 100, il quale ha disposto che ai fini dell'applicazione del suddetto criterio, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019, stabilendo invece per i trienni precedenti l'applicazione della soglia di un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Il Presidente, richiama inoltre i seguenti commi dell'art. 20 sopra citato:

- <u>comma 3</u>" I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- <u>comma 4</u> "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4".

Riassume quindi i contenuti dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, laddove – al comma 1 – prevede che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società", riportando in dettaglio, nei commi successivi, le attività per le quali, nei limiti di cui al comma 1, possono essere acquisite o mantenute partecipazioni.

Il Presidente ricorda che la Giunta Camerale, con deliberazione n. 120 del 19.12.2019, nell' approvare il piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall' Ente, con riferimento alla situazione del 31.12.2018, stabilì il mantenimento di tutte le partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, con l'eccezione della società Arezzo Fiere e Congressi Srl, di cui fu deciso il mantenimento con azioni di razionalizzazione, "subordinatamente al rispetto dei termini e modalità del condiviso piano industriale di risanamento approvato dai soci nell' assemblea del 15 novembre 2019, con monitoraggio trimestrale e individuando tra i propri obiettivi quello di riportare il bilancio in pareggio già dal 2019 e così per il triennio successivo fino al 2022".

Pertanto, ai sensi della normativa richiamata, la Giunta Camerale dovrà in data odierna:

- 1) Approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, di cui alla precedente citata deliberazione n. 120 del 19.12.2019, per quanto riguarda la partecipazione in Arezzo Fiere e Congressi Srl;
- 2) Approvare il Piano di ricognizione periodica, sulla scorta di apposita relazione tecnica che contenga un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui si detengono partecipazioni, con riferimento ai dati di bilancio al 31.12.2019;
- 3) Adottare un eventuale piano di razionalizzazione qualora in sede di analisi si rilevino partecipazioni in società che presentino i presupposti di cui all'art. 20, comma 2.

Il Presidente richiama inoltre quanto disposto dal comma 723 dell' art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria per il 2019) che ha inserito, dopo il comma 5 dell'art. 24 del TUSP, di cui al Decreto Legislativo 175/2016 il seguente comma 5-bis: A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Il Presidente riferisce infine che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo prevista dall'articolo 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica(TUSP), individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con D.M. del 16 maggio 2017, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Le Linee guida contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e uno schema tipo per la redazione del provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Sulla scorta degli schemi e delle indicazioni fornite da tali Linee Guida, nonché della vigente normativa in argomento, è stata redatta l'allegata relazione tecnica, contenente lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione, l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, il piano di razionalizzazione in presenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 citato, relazione resa disponibile in consultazione a tutti i componenti la Giunta in vista dell'adozione nella seduta odierna del provvedimento in oggetto.

Ai fini della razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP 175/2016, relativamente all'individuazione delle società a partecipazione indiretta, ci si è attenuti alla definizione dell'art. 2 comma 1, lett. g) del citato Decreto Legislativo, considerando tale "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". Inoltre la lett. o) del medesimo comma, definisce "società in house", le società sulle quali l'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Inoltre, si evidenzia che le predette Linee Guida (ultima versione del 17.02.2020), hanno chiarito che le partecipazioni detenute indirettamente attraverso società o organismi non controllati, non sono soggette a revisione periodica e che pertanto anche ai fini del censimento, è richiesta la comunicazione delle partecipazioni indirette solo se detenute attraverso società o organismi controllati.

Alla luce di ciò, la Camera effettuerà per l'anno 2019 anche l'analisi delle partecipazioni detenute indirettamente, attraverso società o organismi controllati. In particolare, la ricognizione verterà sulle partecipazioni detenute per il tramite delle società in house, in quanto soggette al controllo analogo congiunto.

Le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA %POSSEDUT A	ESITO PRECEDENTE REVISIONE	NOTE
AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL	00212970511	19,69%	Mantenimento con interventi di razionalizzazione	Delibera GC 120 del 19.12.19
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	06044201009	0,10%	Cessazione ope legis ex art.1 c.612 Legge 190/2014	Con Delibera n. 91 del 07.12.2020, la G.C. ha rivalutato la propria posizione in merito al recesso, stabilendo pertanto il mantenimento

				della partecipazione
CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL - GAL	01545210518	10,64%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	
DINTEC SCRL	04338251004	0,8231%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA	00720100528	15,40% priv. 25,95% ord.	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	La società rientra tra quelle elencate nell'Allegato A del Decreto Legislativo 175/2016, escluse dall'applicazione dell'art. 4 a norma dell'art. 26, comma 2 del medesimo_Decreto.
IC OUTSOURCING SCARL	04408300285	0,11%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	Partecipazione anche indiretta
INFOCAMERE SCPA	02313821007	0,18%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	
PROMOSIENA SRL	00727050529	100%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL SI.CAMERA	12620491006	0,08%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	Partecipazione anche indiretta
SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA RL - CET	05344720486	0,09%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	
TECNOHOLDING SPA	05327781000	0,11%	Dismissione, a seguito revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs 175/2016	Con delibera n. 67 del 22.09.2020, la G. C. ha stabilito il mantenimento della partecipazione, rettificando pertanto il piano di revisione straordinaria
TECNOSERVICECAMERE SCPA	04786421000	0,24%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	
TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE SRL	05969780484	21,76%	mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	

PARTECIPAZIONI DIRETTE IN LIQUIDAZIONE
Si sottolinea che le seguenti partecipazioni sono già state oggetto di precedenti processi di revisione e razionalizzazione che hanno portato nel tempo alla liquidazione, dell'esito delle cui procedure e stati di avanzamento sarà semplicemente dato atto nell'allegata relazione, senza tuttavia procedere, poiché superfluo, all'analisi complessiva dell'assetto societario.

NOME PARTECIPATA	CODICE		ESITO	NOTE
	FISCALE	QUOTA	PRECEDENTE	
		%POSSEDUT	REVISIONE	
		A		

SVILUPPO AEROPORTO AREZZO SRL	01709360513	12,42%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 20.05.2019
PATTO 2000 SCRL	02322700549	19,68%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 30.04.2019
UTC IMMOBILIARE E SERVIZI SCRL	05174060482	7,50%	inattesa conclusione liquidazione	in liquidazione dal 01.06.2017
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL	01700070517	6,77%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 01.10.2015
JOB CAMERE SCRL	04117630287	0,13%	in attesa della conclusione della liquidazione	Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento: cessione tot. delle quote a favore di During Spa
RETECAMERE SCRL	08618091006	0,36%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 12.09.2013; partecipazione anche indiretta
TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL	00518790472	1,16%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 09.03.2001

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (detenute per il tramite di società in house)

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE DELLA TRAMITE	QUOTA% DETENUTA DALLA TRAMITE
UNIMERCATORUM SRL	13564721002	SI.CAMERA SCARL	33,33%
ARIES SCRL	01312720327	SI.CAMERA SCARL	1%
I.TER SCRL	02968610309	SI.CAMERA SCARL	1%
AGROQUALITÀ SPA	05053521000	DINTEC SCARL	0,25%
ECOCERVED SCARL	03991350376	INFOCAMERE SCPA	37,80%
ICONTO SRL	14847241008	INFOCAMERE SCPA	100%

Il Presidente precisa inoltre che la metodologia seguita per la revisione ha avuto riguardo:

- ➤ Innanzitutto alla verifica che le partecipazioni non rientrassero nelle previsioni contenute nell'art. 26, relativo ai casi di società escluse dall'ambito soggettivo del Testo Unico;
- Successivamente all'effettuazione del controllo che le società possedessero le caratteristiche indicate all'art. 3, relativo ai tipi di società per le quali è ammessa la partecipazione pubblica;

- ➤ In caso positivo, all'accertamento che le società partecipate fossero ammissibili secondo le prescrizioni dell'art. 4, relativamente alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, con riferimento ovviamente alle funzioni proprie degli enti camerali di cui all'art. 2 della Legge 580/1993, funzioni riviste ed aggiornate dal Decreto Legislativo 219/2016 di riforma degli Enti camerali e dal D.M. 7.3.2019 (cosiddetto "Decreto servizi");
- Infine, alla verifica dell'insussistenza delle condizioni di cui al successivo di cui all'art. 20.

Il Presidente ricorda, infine, che la Giunta camerale, essendo ai sensi dell'art. 9, comma 4 del TUSP l'organo amministrativo titolato, dovrà approvare, sulla scorta degli elementi acquisiti e dell'istruttoria definita dagli uffici preposti, l'allegata proposta di Piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2019, documento questo che, approvato, costituirà parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Passa, quindi, la parola al Segretario Generale f.f., il quale evidenzia che per il complesso delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall'Ente non emergono situazioni che impongano azioni di razionalizzazione per l'insussistenza dei presupposti normativi per il mantenimento delle stesse, ad eccezione della società Arezzo Fiere e Congressi Srl e della società Tecno Holding Spa.

In merito alla **società Arezzo Fiere e Congressi Srl**, il Segretario Generale f.f. riferisce che nell' anno 2019, la medesima ha conseguito un utile d'esercizio, pari ad €. 274.088,00, realizzato anche grazie alla dismissione di importanti assets patrimoniali, non presentando di conseguenza come nella precedente ricognizione, perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti.

Il Segretario Generale f.f., sottolinea inoltre che le principali voci di ricavo che hanno portato al predetto utile d'esercizio, sono principalmente relative ad operazioni straordinarie, quali alla cessione a I.E.G di beni e diritti legati alle manifestazioni orafe, così come evidenziato dall' Amministratore Unico nell' Assemblea Ordinaria dei soci del 15.07.2020.

Ricorda che la Giunta camerale con delibera n. 120 del 19 dicembre 2019 stabilì di mantenere la partecipazione societaria in Arezzo Fiere e Congressi Srl, subordinatamente al rispetto dei termini e modalità del condiviso piano industriale di risanamento approvato dai soci nell' assemblea del 15 novembre 2019, con monitoraggio trimestrale e individuando tra i propri obiettivi quello di riportare il bilancio in pareggio già dal 2019 e così per il triennio successivo fino al 2022. In merito al monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del predetto piano di risanamento, richiama inoltre la deliberazione n. 45 del 13.07.2020, con la quale è stato esaminato il Piano Industriale 2019-2022, nella versione aggiornata a giugno 2020.

Dal medesimo risulta che il progetto di ristrutturazione della società previsto dal Piano industriale approvato dai Soci il 15.11.2019, è stato prontamente avviato e portato avanti, particolarmente per quanto concerne il riassetto della situazione finanziaria e l'efficientamento della struttura, così come illustrato dettagliatamente nella Relazione Tecnica, - all. A. al presente provvedimento.

Relativamente al primo aspetto, vi è stata una rilevante diminuzione del debito pregresso, mediante l'avvio di operazioni di "saldo e stralcio" nei confronti dei fornitori e una diminuzione dei debiti verso Istituti bancari, soprattutto attraverso la ricontrattazione dei finanziamenti bancari. Per quanto concerne l'efficientamento dei costi di struttura, sono stati in

particolare rivisti numerosi contratti di manutenzione e di spese generali; sono stati ridotti i costi del personale (in quanto il numero dei dipendenti è diminuito di 4 unità nell' anno 2019); è stato attivato il Fondo di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID. Relativamente allo svolgimento delle attività caratteristiche, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia Covid-19, l'attività fieristica e congressuale è stata sospesa per disposizione governativa dal 12 marzo, ed è stata ripresa parzialmente da metà giugno, con regole penalizzanti ed elevati costi aggiuntivi. In considerazione del contesto sanitario generale, gli organizzatori hanno annullato e posticipato a data da destinarsi le attività già programmate fino a tutto il mese di settembre 2020. Dal mese di giugno è stata riavviata l'attività di gestione ed ospitalità di concorsi di selezione pubblici. La situazione conseguente all'epidemia ha determinato pertanto uno slittamento nelle tempistiche di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infatti nell' anno 2020 il portafoglio eventi ha presentato, in generale, margini negativi, in quanto sia la cessione delle attività orafe ad elevato margine che la contrazione dei volumi complessivi di lavoro, anche a causa dell'emergenza COVID, non hanno consentito di ripartire i costi fissi e di struttura su un consistente numero di eventi.

Riprende la parola il Presidente per ricordare che il nuovo Piano Industriale 2019-2022, approvato dai soci nell'Assemblea del 04.08.2020, prende in considerazione la gestione straordinaria dell' impresa nell' annualità 2020, con valutazione dell'impatto dell' epidemia Covid-19 sul corrente esercizio e su quelli successivi, nonché la prosecuzione dell' attività di efficientamento e riduzione dei costi generali e specifici e la valutazione di un programma di rilancio delle attività fieristiche per l' incremento dei ricavi, che consenta pertanto di mantenere stabilmente la società in equilibrio economico.

Il suddetto Piano di risanamento riporta in particolare il conto economico relativo al periodo 2019-2022, dal quale risulta che:

- il corrente anno 2020 si chiuderà in perdita (€. 516.679,49), perdita collegata alla specifica situazione di emergenza COVID-19 e alla conseguente sospensione delle manifestazioni fieristiche e congressuali;
- per ciascuno degli anni successivi è previsto un utile d' esercizio (€. 20.343,88 nel 2021 ed €. 4.528,84 nel 2022);
- i ricavi delle attività caratteristiche, in consistente diminuzione nel 2020, sono previsti in netto incremento già dal prossimo anno, rimanendo sostanzialmente stabili nel 2022;
- i costi della produzione subiscono nel corrente anno un decremento, a seguito della riduzione delle attività; negli esercizi 2021 e 2022 sono previsti in aumento in ragione della ripresa delle attività caratteristiche, rimanendo sostanzialmente stabili nel 2021 e nel 2022; inoltre, proseguirà in tali esercizi l'attività di razionalizzazione e riduzione dei costi di struttura.
- Il Presidente richiama inoltre la deliberazione n. 54 del 03.08.2020, con la quale la Giunta Camerale ha espresso parere favorevole sulle seguenti operazioni illustrate nel Piano suddetto:
- 1) cessione della proprietà dell'Auditorium al Comune di Arezzo, per un valore di €. 1.680.000,00, con estinzione dell'obbligazione di pagamento di debiti tributari verso il Comune di Arezzo per il medesimo importo;
- 2) aumento di capitale sociale, inscindibile, con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, dall' attuale importo di €. 33.379.834,01 all' importo di €. 36.167.632,22, mediante emissione di una nuova quota di partecipazione del valore nominale di €. 2.787.798,21, da essere offerta

in sottoscrizione alla pari al Comune di Arezzo e da essere liberata, contestualmente alla sottoscrizione, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione.

Il Presidente fa presente che l'attuale sospensione delle attività fieristiche, congressuali e dei concorsi in generale, a causa della seconda ondata dell'epidemia Covid-19, ha determinato di fatto ad un ulteriore slittamento delle manifestazioni e degli eventi già programmati in autunno da AFC, poiché con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020 sono stati sospesi convegni, congressi e altri eventi in presenza; sono state, inoltre, vietate le fiere ed eventi analoghi; infine, è stato sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente osserva come la gestione dell' annualità 2020 di AFC, sia stata negativamente condizionata dall'emergenza epidemiologica, evento straordinario e imprevisto, invitando pertanto la Giunta che dovrà esprimersi in merito alla ricognizione della partecipazione, a voler tener conto della eccezionalità della situazione, che ha inciso pesantemente sulle attività caratteristiche della società (attività fieristico-congressuale e gestione ed ospitalità dei concorsi), situazione che probabilmente avrà un impatto negativo anche sulla prima parte del prossimo anno.

In merito alla società **Tecno Holding Spa**, il Presidente ricorda che con deliberazione n. 67 del 22.09.2020, la Giunta Camerale stabilì di mantenere la partecipazione in Tecno Holding Spa, rettificando pertanto il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, di cui alla delibera n. 57 del 21.09.2017, con il quale fu invece deciso di dismettere la partecipazione in Tecno Holding Spa, tramite cessione, in quanto si ritenne la società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell' Ente e non identificando la stessa in alcuna categoria di cui all' art. 4 del TUSP.

Tra le motivazioni fondanti del provvedimento n. 67 del 22.09.2020, figurano le seguenti:

- 1) l'introduzione del comma 5 bis dell'art. 24 del TUSP, avvenuta a seguito dell' entrata in vigore del comma 723 dell' art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Finanziaria per il 2019), che autorizza l'amministrazione pubblica a non procedere all'alienazione delle proprie partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione, fino al 31.12.2021 e ciò a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche;
- 2) Il processo di dismissione degli assets non ammissibili in un lasso temporale di breve/medio periodo, finalizzato al mantenimento da parte di Tecno Holding Spa esclusivamente di partecipazioni in società che gestiscono infrastrutture e servizi di interesse del sistema camerale, rendendo pertanto la sua attività ascrivibile alla categoria contemplata dall'art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP 175/2016 tra le partecipazioni detenibili;
- 3) I profili di efficienza, economicità e redditività molto positivi, così come esposti nella Relazione tecnica- All. A al presente provvedimento.

Con la delibera sopra richiamata, è stato inoltre preso atto che la partecipazione sarà tra quelle soggette ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del TUSP 175/2016 alla periodica analisi dell'assetto societario al fine di valutarne la necessità di un piano di razionalizzazione, teso a monitorare anche l'esito del processo di riorganizzazione e di dismissione di assets incompatibili ai sensi della normativa vigente.

Ciò premesso, il Presidente passa la parola al Segretario Generale f.f., il quale riferisce che con

nota prot. 29750 del 13.10.2020, la Camera nel comunicare alla società la volontà al mantenimento della partecipazione detenuta in Tecno Holding Spa, ha chiesto aggiornamenti costanti sul processo di riorganizzazione messo in atto dalla società al fine della dismissione progressiva degli assets incompatibili ai sensi del D.Lgs. 175/2016. La società con nota del 30.11.2020, indirizzata a tutti i soci, ha trasmesso una Relazione tecnica in merito all'aggiornamento sul suddetto processo di dismissione, comunicando che la stessa, all'esito del percorso accelerato di dismissione (stimandosi ragionevolmente alla fine del 2021), si troverà a detenere, quale asset prevalente e tendenzialmente esclusivo, la partecipazione di maggioranza in Tinexta Spa, società quotata al mercato regolamentare e, perciò, non soggetta alla normativa del Testo Unico, avendo, in via residuale, alcuni degli investimenti finanziari fino a relativa maturazione. Al riguardo, la società sottolinea che la mission della società controllata Tinexta Spa, declinata nella intenzione strategica di assistere le imprese nella crescita, favorendone lo sviluppo in termini di processi di rinnovamento, sicurezza di dati, fornitura di informazioni e consulenze avanzate, è coerente con il compito di "sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali" indicato dalla Legge di riordinamento delle Camere di Commercio. Inoltre, Tecno Holding ha valutato la necessità di modificare l'art. 3 dello Statuto che attualmente prevede che la Società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni societarie, nonché attività di prestazione di servizi finanziari in genere a società partecipate. La proposta di modifica, prevede che l'oggetto sociale andrà delimitato, fatte salve le attività meramente strumentali, alla sola attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società che svolgono le attività indicate dall'art. 4 del TUSP.

Riprende la parola il Presidente e sulla base di quanto sopra esposto, pone in discussione l'argomento, affinchè la Giunta valuti l'opportunità di mantenere la partecipazione in Tecno Holding con azioni di razionalizzazione.

Segue un'ampia e approfondita discussione, al termine della quale i membri presenti adottano all'unanimità la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

Udito il Presidente;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato" e ss.mm.ii., con particolare riferimento al D.Lgs 25 novembre 2016, n. 219;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", integrato e corretto dal D.Lgs16 giugno 2017, n. 100, con particolare riferimento ai contenuti degli artt. 4, 20, 26;

Visto l'art. 1, comma 723 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria per il 2019) che ha inserito, dopo il comma 5 dell'art. 24 del TUSP, di cui al Decreto Legislativo 175/2016 il comma 5-bis, riportato in narrativa;

Preso atto in particolare di quanto disposto dall'art. 20 del citato Decreto 175/2016, in tema di *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*, per quanto esposto in

narrativa;

Richiamate le deliberazioni n. 69 del 21.09.2017 delle Giunta Camerale di Arezzo e n. 57 della Giunta Camerale di Siena, con le quali le due ex Camere hanno provveduto alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016;

Richiamate le precedenti deliberazioni n. 17 del 15.12.2018 e n. 120 del 19.12.2019, con le quali la Giunta camerale ha adottato i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP 175/2016, rispettivamente con riferimento alle annualità 2018 e 2019, per quanto in narrativa esposto;

Tenuto conto delle Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, rese note, d'intesa con la Corte dei Conti, dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata, con DM 16.05.2017, quale Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo prevista dall'articolo 15 del Decreto Lgs. 175/2016 sull'attuazione del TUSP;

Visto l'esito dell'istruttoria, di cui alle schede in atti, che raccolgono, per ciascuna partecipazione diretta e indiretta posseduta al 31 dicembre 2019 e che non sia già stata assoggettata a procedura di liquidazione, i dati necessari all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipate;

Esaminati e condivisi i contenuti del Piano di revisione periodica illustrato dal Segretario Generale f.f., relativi allo stato di attuazione del precedente piano, all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e al piano di riassetto, di cui all'art. 20, comma 2, documentazione che, allegata alla presente, ne costituirà parte integrante e sostanziale, quale atto della revisione e dei relativi esiti da parte della Giunta camerale;

Verificato che dall'analisi dell'assetto complessivo della società Arezzo Fiere e Congressi Srl, la stessa non presenta come nella precedente ricognizione il presupposto di cui al comma 2, lett. e dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, avendo prodotto un risultato negativo per tre dei cinque esercizi precedenti, grazie al conseguimento dell'utile realizzato nell'esercizio 2019, pari ad €. 274.088,00, realizzato principalmente grazie alla dismissione di importanti assets patrimoniali, così come illustrato nel richiamato Piano industriale esposto in premessa;

Rilevato che dalla ricognizione effettuata per la predetta società, è invece presente il presupposto di cui al comma 2, lett. f dell'art. 20 sopra richiamato, ravvisandosi la necessità di contenimento dei costi, ritenuti ancora troppo elevati in relazione al volume di attività e agli eventi della società:

Preso atto che nel precedente Piano di razionalizzazione il mantenimento della partecipazione societaria in Arezzo Fiere e Congressi Srl fu subordinato al rispetto dei termini e modalità del condiviso piano industriale di risanamento approvato dai soci nell' assemblea del 15 novembre 2019, con monitoraggio e individuando tra i propri obiettivi quello di riportare il bilancio in pareggio già dal 2019 e così per il triennio successivo fino al 2022;

Preso atto che la situazione conseguente all'epidemia Covid-19, ha determinato uno slittamento nelle tempistiche di raggiungimento degli obiettivi prefissati e che pertanto si è resa necessaria una revisione del Piano industriale;

Preso atto che il nuovo Piano industriale 2019-2022, approvato dai soci nell'Assemblea del 04.08.2020, riporta in particolare che il corrente anno 2020 si chiuderà in perdita (€. 516.679,49), perdita collegata alla specifica situazione di emergenza COVID-19 e alla

conseguente sospensione delle manifestazioni fieristiche e congressuali, nonché delle prove concorsuali;

Considerato che la gestione della società nell'annualità 2020 è stata negativamente condizionata dall'epidemia Covid-19, evento eccezionale e imprevedibile;

Preso atto che dall'analisi dell'assetto complessivo della società Tecno Holding Spa, risulta che il processo di dismissione degli assets non ammissibili e non strumentali in base alla normativa vigente(stimatosi ragionevolmente alla fine del 2021), è finalizzato al mantenimento da parte di Tecno Holding Spa, esclusivamente di partecipazioni in società che gestiscono infrastrutture e servizi di interesse del sistema camerale, rendendo la sua attività ascrivibile nella categoria contemplata dall'art. 4, comma 2, lett. d del TUSP 175/2016 tra le partecipazioni detenibili;

Informato il Collegio dei Revisori dei Conti;

a voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di approvare la relazione tecnica sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione approvato con delibera n. 120 del 19 dicembre 2019, contenuta nell'allegato A), parte integrante, relativamente agli interventi previsti per la società Arezzo Fiere e Congressi Srl, prendendo atto che il suddetto piano di razionalizzazione è stato prontamente avviato e portato avanti subito dopo l'approvazione del medesimo, particolarmente per quanto concerne il riassetto della situazione patrimoniale- finanziaria e dell'efficientamento dei costi di struttura, per quanto esposto in narrativa;
- 2) Di approvare il piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente, con riferimento alla situazione al 31.12.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii, contenuto nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette e indirette senza interventi, ad eccezione della società Arezzo Fiere e Congressi Srl e della società Tecno Holding Spa;
- 3) Di mantenere con azioni di razionalizzazione la partecipazione societaria in Arezzo Fiere e Congressi Srl, subordinatamente al rispetto dei termini e modalità del nuovo Piano industriale di risanamento 2019-2022, aggiornato a giugno 2020 e approvato dai soci nell'assemblea del 04 agosto 2020; il piano di risanamento riporta tra l'altro che il corrente anno si chiuderà in perdita, perdita collegata alla specifica situazione di emergenza Covid-19 e alla conseguente sospensione delle attività caratteristiche della società;
- 4) Di mantenere con azioni di razionalizzazione la partecipazione societaria in Tecno Holding Spa, considerato che la società ha già avviato un processo di razionalizzazione teso a dismettere gli assets non ammissibili e non strumentali in base alla normativa vigente, in un lasso temporale di breve/medio periodo (stimandosi alla fine del 2021), stabilendo nel contempo un monitoraggio periodico sullo stesso;

5) Di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 – comma 4 del D. Lgs 175/2016, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, che avverrà attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui al dedicato portale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. (Avv. Marco Randellini)

IL PRESIDENTE (Dott. Massimo Guasconi)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)